



Numero documento: ASTRA-D-E73B3401/385

Berna, il 12 febbraio 2021

Promemoria

relativo al campo di applicazione delle prescrizioni sui tempi di guida e di riposo nel trasporto interno e internazionale con combinazioni di veicoli composte da autovetture e rimorchi

1. Principio

Le combinazioni di veicoli per il trasporto di cose con peso totale superiore a 3,5 t secondo la licenza di circolazione rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza per gli autisti (OLR 1; art. 3 cpv. 1 lett. a). Detta disposizione si applica allo stesso modo ai rimorchi per il trasporto di cose trainati da autovetture, anche nel traffico internazionale. Per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di periodi di guida e riposo, il tachigrafo deve essere attivato all'inizio del viaggio.

2. Eccezioni valide anche nel trasporto internazionale

a. Trasporti non commerciali

I trasporti non commerciali con combinazioni di veicoli fino a un peso complessivo di 7,5 t non rientrano nell'ambito di applicazione delle prescrizioni in materia di tempi di guida e di riposo (art. 4 cpv. 1 lett. h n. 1 OLR 1, art. 3 lett. h Reg. (CE) n. 561/2006, art. 2 cpv. 2 lett. j AETR).

b. Trasporti commerciali

La stessa eccezione vale per gli spostamenti commerciali con combinazioni di veicoli con peso totale fino a 7,5 t effettuati nel raggio di 100 km dalla sede dell'impresa per il trasporto di materiale o attrezzatura utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività professionale (art. 4 cpv. 1 lett. h n. 2 OLR 1, art. 3 lett. a *bis*) Reg. (CE) n. 561/2006 in combinato disposto con l'art. 45 n. 1 Reg. (UE) n. 165/2014).

3. Eccezioni esclusive per i trasporti interni

Sul territorio nazionale l'OLR 1 non si applica inoltre ai conducenti che effettuano esclusivamente trasporti per i quali sono esonerati dall'obbligo di rispettare i tempi di guida e di riposo, tra cui il trasporto merci con combinazioni di veicoli, purché il peso totale della motrice non superi le 3,5 t (art. 4 cpv. 2 lett. b OLR 1).

